Condizioni generali per macchine edili

(Le presenti condizioni sono state elaborate dalle delegazioni della VSBM e della SBI/SBV.)

1. Informazioni di carattere generale

Le condizioni riportate qui di seguito valgono per tutte le forniture e tutti i lavori della ditta fornitrice derivanti dal contratto di compravendita o dal contratto d'opera. Deroghe da tali condizioni sono valide solamente se pattuite per iscritto tra le parti contraenti.

2. Offerta

a) Basi tecniche
Le basi tecniche dell'offerta sono vincolanti per il fornitore. Restano espressamente riservate eventuali modifiche.
La totalità della documentazione rimane di proprietà della ditta fornitrice. Non deve essere né copiata o riprodotta né resa accessibile a terzi o utilizzata per produrre in proprio i relativi oggetti. Su richiesta, la documentazione va restituita alla ditta fornitrice.

b) Riserva di vendita intermedia
La ditta fornitrice rimane libera fino alla stipulazione legalmente valida del contratto, nel senso che essa è autorizzata a vendere ulteriormente a terzi in qualsiasi momento gli oggetti offerti in vendita.

c) Spese di progettazione
Se il cliente ha incaricato la ditta fornitrice dell'elaborazione di un progetto, senza però conferirle dopo averle sottoposto la relativa offerta il mandato dell'esecuzione di tale progetto, la ditta fornitrice ha il diritto di richiedere al cliente il pagamento delle spese di progettazione. Sono escluse le spese per gli accertamenti di base per l'allestimento dell'offerta.

d) Misure costruttive
La totalità delle misure costruttive connesse con l'installazione degli oggetti da fornire (determinazione del luogo di installazione della macchina, accertamento della natura del terreno, acquisizione dei progetti di costruzione e delle autorizzazioni delle autorità competenti, realizzazione delle fondazioni incluse le rotaie e le installazioni elettriche, approntamento dell'acqua, realizzazione di un accesso a regola d'arte, predisposizione della superficie di lavoro stabile per un eventuale magazzinaggio intermedio e per il montaggio preliminare, predisposizione della capacità della gru richiesta, messa a disposizione dei relativi mezzi d'esercizio (p. es. combustibile, aria compressa, etc.) nonché l'esecuzione di ulteriori lavori di costruzione, competono al committente e non sono oggetto dell'offerta.

e) Utilizzo
Le disposizioni di servizio e di manutenzione del fabbricante e/o del fornitore, nonché le istruzioni relative all'utilizzo regolare e al carico ammissibile, vanno osservate scrupolosamente.

3. Stipulazione del contratto

I contratti di compravendita e d'opera sono vincolanti per le parti contraenti solamente dopo essere stati firmati da ambo le parti. La ditta fornitrice è vincolata da contratti stipulati da un agente commerciale solamente se non ha dichiarato la propria recessione dal contratto entro 10 giorni lavorativi dalla stipulazione di quest'ultimo.
Nel quadro del trattamento e dell'utilizzo di dati riferiti a persone e aziende necessari per la stipula o lo svolgimento di un contratto, la ditta fornitrice può scambiarsi o fornire dati alle autorità o aziende che danno informazioni sul credito o si occupano di incassare i crediti nella misura in cui ciò avvenga per la verifica dell'affidabilità creditizia o per far valere i crediti.

4. Prezzi

a) I prezzi sono intesi franco magazzino della ditta fornitrice, caricati per il trasporto o secondo le condizioni prestabiliti nel contratto individuale.
b) Dopo la stipulazione del contratto, gli aumenti di prezzo sono addossabili esclusivamente di comune accordo con l'acquirente.
c) Il trattamento delle ordinazioni nel contratto d'opera è regolato separatamente (valuta, rincaro, trasporto, imballaggio, assicurazione, dazi doganali, imposte e tasse).

5. Consegna

a) Termine di consegna
Il termine di consegna inizia a decorrere dalla stipulazione del contratto, comunque non prima della ricezione di tutte le indicazioni e di tutti i documenti che spetta al committente procurare nonché degli eventuali pagamenti in acconto da effettuare. Viene stabilito in funzione dei rapporti esistenti al momento della stipulazione del contratto ed è vincolante. Nel caso in cui si verificassero eventi imprevisti al di fuori della volontà del fornitore – come in casi di forza maggiore, difficoltà relative all'approvvigionamento di materiale, interruzioni d'esercizio, etc. – esso viene prolungato in misura adeguata. Viene inoltre sospeso finché il committente non ha rispettato i suoi obblighi di pagamento entro i termini previsti.
Nel caso in cui dovessero risultare danni per il committente a seguito di un ritardo di cui è responsabile il fornitore, il committente è autorizzato, con esclusione di ulteriori rivendicazioni – ad esigere un'indennità di mora dopo un periodo di attesa di 2 settimane. Tale risarcimento ammonta per ogni settimana intera di ritardo al ½ %, comunque complessivamente al massimo al 5% del valore di quella parte della fornitura complessiva che, a causa del ritardo, non può essere utilizzata in tempo o non può essere utilizzata in modo utile allo scopo previsto ovvero, in caso di prestazioni sulla base del contratto d'opera, del prezzo della prestazione del contratto d'opera. Nel caso in cui il fornitore fosse, per propria colpa, in ritardo anche dopo il raggiungimento dell'indennità di mora massima menzionato in precedenza, il committente è autorizzato a recedere dal contratto dopo avere concesso un'adeguata dilazione.
Un eventuale regolamento bonus/malus per modifiche dei termini di consegna potrà essere stabilito individualmente nell'ambito del contratto di compravendita/del contratto d'opera.

b) Trasporto
Le spese di trasporto sono a carico del committente in modo esaustivo. La spedizione ha luogo a rischio e pericolo del committente, anche se è stata pattuita una consegna in porto franco. Il rischio passa al committente non appena la spedizione viene messa a disposizione del vettore, dello spedizioniere o del committente caricata per il trasporto franco magazzino della ditta fornitrice.
Nel caso in cui il committente dovesse constatare danni o difetti all'arrivo della spedizione, è tenuto a darne immediata comunicazione al vettore ovvero allo spedizioniere della ditta fornitrice nonché all'assicuratore, e, nella misura in cui ciò dovesse risultare necessario per l'assunzione di prove a futura memoria, a fare stendere un verbale firmato dagli interessati. I numeri delle parti vanno controllati sulla base del bollettino di consegna. Nel caso in cui non dovesse pervenire in forma scritta alla ditta fornitrice entro 8 giorni lavorativi un ricorso in garanzia per vizi della cosa, la spedizione verrà considerata approvata.
Reclami presentati in un momento successivo vengono accolti solamente se i difetti non erano riconoscibili al momento della consegna nonostante un esame accurato e il committente dichiara per iscritto la presenza del vizio entro una settimana dalla scoperta di quest'ultimo, al più tardi comunque entro la decorrenza del termine di garanzia.

c) Magazzinaggio
Nel caso in cui non fosse possibile, senza colpa del fornitore, consegnare la merce ordinata entro il termine di consegna prestabilito, dopo l'approntamento della merce in questione e la comunicazione della disponibilità di tale merce per la spedizione, la merce verrà immagazzinata presso il fornitore o presso un terzo a rischio e pericolo del committente.

d) Montaggio e smontaggio
La ditta fornitrice si assume il montaggio o lo smontaggio degli oggetti forniti soltanto se espressamente concordato. Negli altri casi mette a disposizione del committente, su richiesta dello stesso, i montatori dietro fatturazione del tempo di viaggio, di lavoro e d'attesa, delle spese di viaggio e di alloggio conformemente alle tariffe del fornitore di volta in volta valide.
Nel caso in cui gli addetti al montaggio non dovessero essere in grado di iniziare o di proseguire un lavoro per motivi di cui essi o la ditta fornitrice non sono responsabili, tutte le spese risultanti da questa situazione sono a carico del committente, anche nel caso in cui per i relativi lavori di montaggio e di smontaggio sia stata pattuita una somma forfettaria. Il committente dovrà mettere a disposizione anche la manodopera e le attrezzature di montaggio necessarie (p. es. gru) conformemente agli accordi presi e in tempo utile. Nella misura in cui il committente dovesse essere obbligato a mettere a disposizione della ditta fornitrice montatori o manodopera, i relativi salari, le prestazioni sociali, i premi assicurativi e le spese di queste persone sono a carico del committente.
I tempi indicati dalla ditta fornitrice per quanto concerne il montaggio e/o lo smontaggio da eseguire da parte di quest'ultima sono vincolanti. Circostanze intervenute senza colpa, (p. es. ostacoli, forza maggiore, cattivo tempo, preparazione del cantiere non conforme a quanto stipulato contrattualmente, etc.) possono comportare una proroga delle relative scadenze. Un'eventuale non osservanza dei tempi di montaggio e di smontaggio per i motivi sopraindicati non comporta per il committente né il diritto di recedere dall'ordine né di richiedere il risarcimento dei danni.

6. Conditioni di pagamento

Salvo accordi diversi, valgono le condizioni di pagamento riportate qui di seguito:

a) per contratti di compravendita, forniture di parti di ricambio, riparazioni: 30 giorni dalla data di fatturazione, senza alcuna detrazione.

b) per contratti d'opera
1/3 alla stipulazione del contratto
1/3 all'avviso di merce pronta per la spedizione
1/3 10 giorni dopo la messa in esercizio
I pagamenti vanno effettuati sempre senza alcuna spesa e anche nel caso in cui sugli oggetti forniti dovessero essere effettuate operazioni complementari o dovessero essere sostituite componenti o nel caso in cui la merce non potesse essere consegnata nei termini previsti per motivi di cui è responsabile il committente. In caso di forniture errate o di difetti considerevoli di cui è responsabile il fornitore che non consentissero la messa in esercizio, l'ultima quota va pagata dopo l'arrivo della fornitura in conformità a quanto stipulato contrattualmente, rispettivamente dopo l'eliminazione dei difetti.

7. Mora del committente

I crediti non pagati in conformità a quanto pattuito vanno immediatamente in scadenza e a partire dal giorno di scadenza vengono fatturati, senza preventivo annuncio di mora, gli interessi di mora ammontanti normalmente all'1% oltre l'interesse usuale di conto corrente delle banche.
Nel caso in cui pagamenti parziali pattuiti non dovessero essere effettuati entro 30 giorni dalla loro scadenza, va immediatamente in scadenza il pagamento dell'intero importo residuo.
In caso di forniture errate o di difetti considerevoli di cui è responsabile il fornitore che non consentissero la messa in esercizio, il committente ha il diritto di richiedere una proroga dei termini di pagamento in scadenza. La ditta fornitrice si riserva esplicitamente il diritto di recedere dal contratto in caso ritardato pagamento e di richiedere la restituzione degli oggetti forniti.
In caso di operazioni di pagamento parziale e rateale, la ditta fornitrice è autorizzata a richiedere il resto del prezzo d'acquisto in un unico pagamento e di recedere dal contratto. La ditta fornitrice può anche recedere dal contratto e richiedere la restituzione degli oggetti forniti se l'acquirente si trova in mora con l'ultimo pagamento parziale.

a) Qualora la ditta fornitrice dovesse dichiarare il recesso dal contratto, il committente è obbligato oltre che a restituire immediatamente gli oggetti già forniti – a effettuare quanto segue:
 - il pagamento di un canone di locazione del 5% del prezzo d'acquisto pattuito per ogni mese pieno o iniziato a partire dalla fornitura fino alla restituzione degli oggetti forniti;
 - il risarcimento dei danni per eventuale usura straordinaria e per danneggiamenti degli oggetti forniti;
 - il pagamento delle spese di smontaggio, di trasporto e di assicurazione per il rinvio degli oggetti forniti e al pagamento di eventuali ulteriori spese connesse a tale operazione.

 Il committente è tenuto ad effettuare queste prestazioni anche nel caso in cui non dovesse essergli imputabile alcuna colpa.

b) Nel caso in cui il danno subito dalla ditta fornitrice dovesse eccedere le prestazioni stabilite al punto a), il committente è tenuto a risarcirle l'importo superiore, a meno che non sia in grado di dimostrare di non avere nessuna colpa in merito.

c) Le disposizioni definite in precedenza vengono applicate per analogia in altri casi di mancato adempimento del contratto da parte del committente, come ad esempio la mancata accettazione degli oggetti ordinati.

8. Riserva di proprietà

Gli oggetti forniti rimangono di proprietà della ditta fornitrice fino al pagamento del prezzo pattuito incluse tutte le spese addizionali e i relativi interessi. Fino a quel momento non possono essere né pignorati, né venduti o locati senza averne informato precedentemente il fornitore; la responsabilità rimane comunque del partner contrattuale. La ditta fornitrice è autorizzata a far iscrivere la riserva di proprietà nel luogo di domicilio del committente nel registro delle riserve di proprietà.
Il committente è inoltre obbligato ad informare immediatamente la ditta fornitrice in caso di cambio del suo domicilio, rispettivamente della sua sede operativa.

9. Assicurazione

Il committente è obbligato, con effetto dal momento del trapasso del rischio, a stipulare per gli oggetti non pagati o non pagati interamente tutte le assicurazioni, come per esempio le assicurazioni contro il furto, l'incendio, le esplosioni, i danni causati da elementi naturali, le assicurazioni del trasporto, delle macchine e/o le assicurazioni contro tutti i rischi delle macchine e l'assicurazione del montaggio. Cede alla ditta fornitrice tutti i suoi diritti sulle prestazioni assicurative.
Nel caso in cui il committente non dovesse essere in grado di comprovare la stipulazione delle necessarie assicurazioni, la ditta fornitrice è autorizzata a stipularle essa stessa a carico del committente. Il committente è tenuto a segnalare immediatamente alla ditta fornitrice qualsiasi caso di sinistro.
Tra il committente e la ditta fornitrice può essere pattuita la fornitura di garanzie equivalenti.

10. Garanzia e responsabilità

a) Entità
La ditta fornitrice rilascia una garanzia di 12 mesi o di 1000 ore di esercizio, a seconda di quanto interviene per primo: questa garanzia riguarda la correttezza della costruzione, l'adeguatezza della qualità del materiale utilizzato e l'esecuzione a regola d'arte. Nel caso in cui gli oggetti forniti dovessero cambiare proprietario prima che sia decorso il tempo di garanzia ordinario, la garanzia termina al momento del trapasso di proprietà.

La ditta fornitrice rifiuta qualsiasi garanzia:
- per oggetti usati o componenti degli stessi,
- per materiale non fornito dalla stessa ditta fornitrice,
- per lavori di montaggio e di smontaggio non eseguiti dalla stessa ditta fornitrice nonché per oggetti sui quali sono state apportate modifiche o effettuate riparazioni senza il suo consenso,
- nel caso in cui il committente apporti modifiche all'oggetto, in particolare incorpori componenti addizionali, senza il previo consenso scritto da parte della ditta fornitrice,
- per danni di qualsiasi tipo dovuti a normale usura, impiego errato o forzato, utilizzo eccessivo, fondazioni insufficienti, servizio e manutenzione inadatti, congelamento, utilizzo di materiali e di lubrificanti non appropriati, incidenti o cause di forza maggiore o simili,
- per merce commerciale o materiale di subfornitori, come per esempio equipaggiamenti elettrici, pneumatici, etc. (in questo caso la ditta fornitrice risponde esclusivamente nell'ambito delle disposizioni di garanzia della relativa azienda fabbricante),
- per qualsiasi altra rivendicazione che oltrepassi l'obbligo di garanzia descritto. In particolare, tutti gli ulteriori diritti di garanzia (come per esempio la riduzione o la trasformazione) e qualsiasi ulteriore responsabilità della ditta fornitrice per danni diretti o indiretti del committente (come quelli risultanti dall'inutilizzabilità dell'oggetto del contratto e dall'escussione del committente per danni subiti da terzi connessi alla consegna e all'esercizio dell'oggetto del contratto) sono esplicitamente esclusi. Rimangono riservati i sinistri provocati dalla ditta fornitrice stessa per comprovabile colpa grave o intenzione illegittima.

b) Regresso
Qualora la ditta fornitrice dovesse essere chiamata da terzi a rispondere della garanzia prestata per un sinistro e vi sia responsabilità solidale, essa può agire contro il committente in via di regresso per quanto concerne la totalità delle spese, nella misura in cui ad essa non sia imputabile una comprovabile colpa grave personale.

c) Prestazioni di garanzia
I difetti che sono a carico della ditta fornitrice sulla base della presente garanzia vengono riparati gratuitamente nel modo più rapido possibile e vengono sostituite le relative componenti.
I controlli di esercizio da parte degli addetti al montaggio della ditta fornitrice richiesti in più dal committente non fanno parte delle prestazioni di garanzia ma vengono fatturati

11. Diritto applicabile

I contratti stipulati sono soggetti al diritto svizzero.

12. Luogo di adempimento e foro competente

Per tutti gli obblighi risultanti dal presente contratto viene considerato luogo di adempimento il luogo della sede della ditta fornitrice. Il foro competente per giudizi relativi a divergenze risultanti dal presente contratto è la sede della ditta fornitrice.